**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1**

**Dimensioni aziendali e requisiti di PMI**

La categoria delle PMI è costituita dalle imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

All’interno della categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

I dati per calcolare gli occupati e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso, calcolati su base annua.

**Occupati**

Gli occupati corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l’esercizio in esame, ha lavorato nell’impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l’esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavorati stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA.

Fanno parte degli occupati:

a) i dipendenti dell’impresa;

b) i titolari dell’impresa individuale;

c) i soci che svolgono regolare attività nell’impresa e beneficiano di vantaggi finanziari.

Non fanno parte degli occupati:

a) apprendisti o studenti con contratto di apprendistato, di formazione professionale o di inserimento;

b) il personale in cassa integrazione straordinaria o in deroga;

c) i periodi relativi ai congedi per maternità, paternità o parentali;

d) i lavoratori somministrati (interinali).

**Dati finanziari**

I dati finanziari idonei alla valutazione delle dimensioni dell’impresa sono due:

a) il fatturato annuo è l’importo netto del volume d’affari corrispondente alla voce A1 del conto economico redatto secondo le vigenti disposizioni del codice civile;

b) il totale attivo di bilancio è il totale dell’attivo patrimoniale (voci A, B, C e D).

Tra i due dati va considerato quello che assume il valore più favorevole all’impresa.

Le imprese che operano in contabilità semplificata desumono il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi e l’attivo patrimoniale dal prospetto attività e passività di cui al DPR 689/1974.

Le imprese di nuova costituzione che alla data della domanda non dispongono ancora di bilancio approvato (o dichiarazione dei redditi) indicano l’attivo patrimoniale e il numero di occupati alla data della domanda.

**Aiuti “de minimis”**

**Il legale rappresentante** **di ogni impresa candidata** a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* **è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

**Il nuovo aiuto potrà essere concesso** solo **se**, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento, ai sensi del quale si presenta domanda di contributo.

Si ricorda che **se,** anchea seguito di una dichiarazione dell’impresa non veritiera**, con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l’impresa perderebbe il diritto** non all’importo in eccedenza, ma **all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

***Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.***

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *«de minimis»* si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall’impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** **da un rapporto di collegamento (controllo)** ai sensi del regolamento *«de minimis»*, nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’«impresa unica».

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere per il tramite di un’impresa terza.

|  |
| --- |
| **Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013***Ai fini del presente regolamento, s'intende per* ***«impresa unica»*** *l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:**a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;**b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;**c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;**d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.**Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.* |

**Pertanto, qualora l’impresa richiedente faccia parte di un’«impresa unica» così definita, dovrà dichiarare anche i contributi in *«de minimis»* ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti da ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante).**

***Sezione B: Rispetto del massimale.***

*Quali agevolazioni indicare?*

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute dall’«impresa unica» (quindi da tutte le imprese collegate) in *«de minimis»* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (“generale”, agricoltura, pesca o Servizi di Interesse Economico Generale). Devono essere indicati tutti i contributi ottenuti in *«de minimis»* in Italia da pubbliche amministrazioni ovvero mediante risorse pubbliche.

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l’importo dell’equivalente sovvenzione**, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell’avviso.

Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti *«de minimis»*; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti *«de minimis»* ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l’importo concesso.**

*Periodo di riferimento*

Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per “esercizio finanziario” si intende **l’anno fiscale** dell’impresa.

Qualora le imprese facenti parte dell’«impresa unica» abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell’«impresa unica».

*Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda*

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407/2013) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *«de minimis»* ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2013

All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2013

Nell’anno 2014 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell’anno 2014 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2015, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013) di un’impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall’impresa originaria deve essere **attribuito** all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale delle nuove imprese*.*

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

***Sezione C: Campo di applicazione***

Se un’impresa opera sia in settori ammissibili dal Regolamento 1407/2013/UE, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti “de minimis”.

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell’acquacoltura, di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- della produzione primaria dei prodotti agricoli;

- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, solo negli specifici casi in cui l’importo dell’aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l’aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti “de minimis” godono di massimali diversi. Ad esempio, se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all’impresa si applicherà quest’ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.